



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento,

28 GIU. 2022

Prot. n. S110/2022/456980 /8.4.8 – 2021-5

Oggetto: incarico di temporanea supplenza a scavalco della segreteria comunale di LEVICO TERME al dott. Alfredo Carone, vicesegretario del comune di PERGINE VALSUGANA.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che il segretario di Levico Terme sarà assente;

vista la nota PAT/RFS110-22/06/2022-0440679 con la quale il sindaco del comune di Levico Terme chiede di designare il dott. Nicola Paviglianiti quale segretario supplente a scavalco per il periodo dal 27/06/2022 al 01/07/2022;

vista la nota PAT/RFS110-23/06/2022-0446889 con la quale il sindaco del comune di Pergine Valsugana, successivamente ad un confronto con il sindaco di Levico Terme, esprime parere favorevole alla nomina quale supplente del vicesegretario dott. Alfredo Carone per il periodo richiesto;

visto l'art. 162 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, che prevede come il Presidente della Provincia debba assicurare, su richiesta del Sindaco, la copertura delle sedi segretarili momentaneamente vacanti incaricando un segretario di comune viciniore;

visti gli atti sopra richiamati, depositati presso il Servizio Autonomie Locali;

d i s p o n e

di incaricare, per le ragioni meglio esposte in premessa, il segretario comunale, dott. Alfredo Carone della temporanea supplenza a scavalco della segreteria del comune di Levico Terme dal 27/06/2022 (o dalla data del presente decreto, se successiva) al 01/07/2022.

Al sunnominato segretario spetta il compenso mensile fissato dalla Giunta comunale in osservanza delle disposizioni normative e della contrattazione collettiva.

Gli emolumenti in questione dovranno formare oggetto di apposito atto deliberativo.

Il Sindaco del Comune interessato è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi della L. 1034/1971 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

dott. Maurizio Fugatti -